



MARIA ALESSANDRA SANDULLI*

ALESSANDRO PACE: UNA VITA DI SCIENZA, MAGISTERO E IMPEGNO PER LE LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA**

SOMMARIO: 1. La figura di Alessandro Pace e la “fedeltà nella Costituzione”. – 2. Il metodo: positivismo temperato e interpretazione costituzionale. – 3. Le libertà costituzionali e l’art. 2 Cost. – 4. Eguaglianza e libertà. – 5. La direzione di Giurisprudenza costituzionale. – 6. L’attività forense e la difesa dei diritti fondamentali. – 7. L’impegno civile e istituzionale per la Costituzione. – 8. L’insegnamento e il rapporto con gli allievi. – 9. La dimensione privata e familiare. – 10. L’eredità scientifica e civile di Alessandro Pace.

1. La figura di Alessandro Pace e la “fedeltà nella Costituzione”

La figura di Alessandro Pace è quella di un uomo, prima che di un giurista, che ha saputo incarnare, lungo l’intero arco della sua vita, un’idea esigente e coerente di costituzionalismo, inteso come impegno costante per il rispetto della Costituzione, e con essa per l’affermazione e la garanzia delle libertà. Idea, questa, che, con straordinaria continuità, lo ha guidato in tutte le esperienze della sua esistenza: dalla ricerca scientifica all’insegnamento, dalla professione forense alla direzione della rivista Giurisprudenza costituzionale, e nell’impegno civile.

Il suo percorso umano e professionale è stato infatti tracciato da una profonda e consapevole “fedeltà nella Costituzione”, che rappresentava, per Pace, il punto di riferimento imprescindibile per guardare all’ordinamento nel suo complesso e, al tempo stesso, lo strumento fondamentale per limitarne il potere e garantire i diritti della persona.

2. Il metodo: positivismo temperato e interpretazione costituzionale

Questa «fedeltà nella Costituzione repubblicana», che R. Niro, nel sentito ricordo tracciato in Forum di Quaderni costituzionali, 16/6/2025 ha definito «felice espressione del costituzionalismo garantista, in cui si riconosceva appieno» si riflette con particolare chiarezza nella sua attività

* Giudice della Corte costituzionale.

** Relazione presentata alla “Giornata in ricordo di Alessandro Pace” (11 giugno 2026), presso il Palazzo della Consulta in Roma.

scientifica. Il tratto distintivo del suo metodo è rappresentato da un forte rigore teorico, che trova espressione in quel “positivismo temperato”, volto a difendere la Costituzione da interpretazioni eccessivamente creative o valoriali, ritenute potenzialmente idonee a indebolire la forza delle prescrizioni costituzionali.

Mi pare significativo in tal senso quanto scritto nel Suo *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, testo della *relazione* tenuta “in dialogo ‘polemico’” con il Prof. Franco Modugno, all’incontro di dottorato (12 maggio 2005) dal titolo *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori. Due diverse prospettive a confronto*.

Come ha avuto modo di chiarire lo stesso Pace, la scelta del “positivismo temperato” non è neutrale, ma si fonda, in primo luogo, su un consapevole giudizio di valore, ossia sull’adesione ai valori liberaldemocratici sottesi alla Costituzione repubblicana.

Egli scrive infatti: «la mia scelta è stata determinata da un giudizio di valore, e cioè dalla mia piena adesione ai valori liberaldemocratici sottesi alla nostra Costituzione. Di qui la mia preferenza per un metodo interpretativo che - parafrasando il titolo di un noto saggio di L.H. Tribe - prenda “sul serio” il testo e la struttura delle disposizioni della Costituzione nei cui valori mi riconosco, e non invece un metodo, come l’interpretazione per valori, la quale, privilegiando l’approccio normativo-sostanziale a quello normativo-formale, finisce ineluttabilmente, malgrado le contrarie (ottimistiche) intenzioni dei suoi sostenitori, per dar spazio alle opzioni soggettive dell’interprete» (p. 98).

Pace, per vero, era fortemente critico della c.d. interpretazione per valori, che, scriveva, enfatizzando il profilo assiologico, rischia di “dar spazio alle opzioni soggettive dell’interprete”, e in «operazioni interpretative siffatte si annidano [...] il rischio di soluzioni arbitrarie, il soggettivismo di molti “bilanciamenti” tra valori e l’abuso del criterio della ragionevolezza anche quando vengono in considerazione non già disposizioni di principio, ma vere e proprie regole di condotta» (p. 102).

Questa impostazione, sottolineava, non solo trova fondamento nella struttura stessa della Costituzione, caratterizzata da un’articolazione ampia e sufficientemente elastica, tale da consentire l’adattamento alle esigenze evolutive senza necessità di ricorrere a forzature interpretative, ma si inserisce coerentemente nella concezione del costituzionalismo come teoria dei limiti del potere politico. Solo un’interpretazione ancorata al dato positivo, pur aperta all’evoluzione storica, è infatti in grado di evitare derive arbitrarie, assicurando al contempo la tenuta del sistema delle garanzie costituzionali.

3. Le libertà costituzionali e l’art. 2 Cost.

Particolarmente importanti sono stati la Sua riflessione e il Suo insegnamento sulle libertà costituzionali, racchiusi nel Suo *Problematica delle libertà costituzionali* (CEDAM, Padova, I ed., 1983; II ed., 1992; III ed., 2003) che ha formato intere generazioni di giuristi.

Nel delineare la problematica delle libertà costituzionali, Pace attribuisce un rilievo centrale all’interpretazione dell’art. 2 Cost., soffermandosi criticamente sulla tesi che lo qualifica come una clausola “aperta”, idonea a fondare il riconoscimento di nuovi diritti non espressamente previsti nel testo costituzionale. Pur riconoscendo la forza evocativa di tale disposizione e la sua importanza nel delineare la forma di Stato e il primato della persona, l’Autore mette in guardia rispetto ai rischi

connessi a un utilizzo eccessivamente estensivo della norma, che finirebbe per svuotare di significato il sistema delle garanzie costituzionali.

In questa prospettiva, viene innanzitutto ridimensionata l'idea che l'art. 2 possa fungere da fondamento generale per l'emersione di diritti nuovi: molte delle situazioni giuridiche che la dottrina tende a ricondurre a tale disposizione risultano infatti già tutelate, direttamente o indirettamente, da specifiche norme costituzionali. Ne deriva che l'evocazione del suddetto articolo, anziché costituire un ampliamento delle garanzie, rischia di sovrapporsi impropriamente a previsioni già esistenti, oppure di generare tensioni e antinomie con altri principi costituzionali.

L'atteggiamento è ancora più critico nei confronti della pretesa di riconoscere diritti ulteriori in assenza di un chiaro ancoraggio al testo costituzionale. Pace sottolineava, infatti, come l'affermazione di nuovi diritti comporti inevitabilmente l'imposizione di corrispondenti obblighi, incidendo sull'equilibrio complessivo tra libertà e poteri. In mancanza di una disciplina esplicita, tale operazione finirebbe per attribuire all'interprete o al giudice un potere creativo incompatibile con la logica della Costituzione rigida, la quale affida al legislatore, nel rispetto delle procedure previste, il compito di regolare i rapporti sociali emergenti.

Di qui l'insistenza sulla necessità che ogni riconoscimento di situazioni soggettive trovi fondamento nelle disposizioni costituzionali espresse o, comunque, in una loro interpretazione rigorosamente ancorata al dato testuale. In quanto la Costituzione non si limita a proclamare valori, ma predispone un sistema di garanzie che si regge su equilibri delicati, suscettibili di essere compromessi da letture eccessivamente libere o orientate in senso meramente valoriale.

Ne consegue una concezione del costituzionalismo attenta alla dimensione formale e alla legalità costituzionale: l'evoluzione dei diritti non può avvenire attraverso espansioni interpretative svincolate dal testo, ma deve svilupparsi entro i confini da esso tracciati, eventualmente mediante l'intervento del legislatore o la revisione costituzionale. Solo in tal modo è possibile evitare che il riconoscimento dei diritti si traduca in un indebolimento delle garanzie stesse.

In questo senso, Pace si è spesso posto in posizione critica rispetto agli orientamenti dominanti, manifestando un rigore intellettuale che costituiva, al tempo stesso, una forma di vigilanza a tutela dei principi fondamentali dell'ordinamento.

4. Eguaglianza e libertà

Del Suo insegnamento sui diritti merita di essere ricordata anche la riflessione sul rapporto tra eguaglianza e libertà (Eguaglianza e libertà, in Pol. dir. 2/2001).

Scrive sul punto che «la nostra Costituzione, notoriamente aderendo ad un modello compromissorio (liberale e, insieme, democratico), prevede l'equilibrata coesistenza del principio d'eguaglianza con gli specifici diritti di libertà. L'art. 3 comma 1 Cost. vincola, infatti, al rispetto dell'eguaglianza formale dei cittadini direttamente il legislatore e indirettamente (ex art. 97 Cost.) la pubblica amministrazione, ma non vincola i soggetti privati. Inoltre l'art. 3 comma 2 Cost. impone, sì, alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della loro persona umana – e conseguentemente consente al legislatore ordinario di porre in essere (sia pure in via eccezionale) delle deroghe addirittura ai diritti costituzionali di libertà –, ma ciò solo se non esista altra via per rimuovere gli ostacoli di fatto che, in quella data ipotesi, altrimenti impedirebbero il pieno sviluppo della persona umana. E tutto ciò purché sia rispettata quell'ulteriore condizione, discendente dal

generale principio di razionalità/ragionevolezza [...], secondo cui l' "azione positiva" deve essere congrua rispetto al fine, deve cioè essere rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità» (p. 160).

Ne consegue che «l'eguale spettanza formale a tutti i cittadini dei diritti di libertà deve essere coniugata, sotto il profilo di fatto, con la massima espansione soggettiva di tali diritti, di modo che tutti possano esercitare in modo eguale ed effettivo il proclamato diritto di libertà, a condizione però che questa espansione soggettiva e oggettiva («in modo eguale») non restringa a tal punto il contenuto del diritto da fargli perdere la sua ragion d'essere.» (p. 161)

Interessanti sono anche le conclusioni di questo scritto, sviluppate a chiosa dell'analisi di un caso riguardante i *circoli privati solo maschili*, che aveva generato un'interrogazione parlamentare al ministro delle pari opportunità e di cui aveva dato conto anche la rivista *Giurisprudenza costituzionale*.

Pace sottolinea, infatti, che proprio il caso in esame (che qualifica come «un esempio tutto sommato frivolo») «ribadisce quanto sia difficile temperare, soprattutto in concreto, eguaglianza e libertà; e come la soluzione dei conflitti tra quei due grandi valori sia difficilmente raggiungibile con l'intransigenza giuridica. E la si possa invece perseguire solo a prezzo di rinunce reciproche, per quanto esse possano essere spiacevoli se non addirittura dolorose. Il che è forse quanto i rivoluzionari francesi del 1789 avevano intravisto evocando la fraternità, come tramite tra la libertà e l'eguaglianza e che i nostri Costituenti del pari avvertirono richiamando tutti noi agli inderogabili doveri di solidarietà» (p. 172 s.).

In definitiva, i doveri di solidarietà sono visti come strumento per evitare sia l'assolutizzazione delle libertà individuali, che rischierebbe di tradursi in diseguaglianze sostanziali, sia una concezione rigida dell'eguaglianza, suscettibile di comprimere la sfera di autonomia personale.

5. La direzione di *Giurisprudenza costituzionale*

Pace ha svolto un ruolo molto significativo anche nella direzione della rivista "Giurisprudenza costituzionale", che ha rappresentato un osservatorio privilegiato sull'evoluzione del diritto vivente. Egli ha contribuito infatti a creare un luogo di proficuo confronto tra dottrina e giurisprudenza, promuovendo un dialogo continuo tra teoria e prassi. La direzione della rivista non era soltanto un incarico scientifico, ma una forma ulteriore di impegno nella costruzione e nella difesa della cultura costituzionale.

6. L'attività forense e la difesa dei diritti fondamentali

Il rilievo concreto che Pace riconosceva alla garanzia costituzionale delle libertà e dei diritti costituisce anche la chiave di lettura della Sua lunga e proficua attività forense. Come avvocato, Egli ha fatto della difesa dei diritti fondamentali il centro della propria azione, utilizzando gli strumenti del processo per tradurre nella realtà i principi costituzionali. L'attività forense non rappresentava un ambito separato rispetto alla riflessione teorica, ma il suo naturale completamento: il momento in cui il diritto si confronta con i casi concreti e in cui le garanzie costituzionali sono chiamate a operare concretamente. In questo contesto, il giudizio costituzionale ha costituito uno strumento fondamentale per denunciare violazioni e ristabilire l'equilibrio tra potere e diritti.

Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la difesa della libertà di informazione e del pluralismo, considerati condizioni essenziali per il funzionamento della democrazia. Allo stesso modo, l'attenzione alle garanzie processuali e alla tutela giurisdizionale riflette la convinzione che la libertà non possa esistere senza strumenti effettivi di protezione.

7. L'impegno civile e istituzionale per la Costituzione

L'impegno civile e istituzionale costituisce un ulteriore elemento caratterizzante la Sua lunga esperienza umana e professionale, che lo ha condotto a partecipare attivamente alle principali battaglie per la difesa della Costituzione, opponendosi con determinazione a interventi che potessero alterarne l'equilibrio.

Pace ricorda, infatti, che la Costituzione non può considerarsi «una legge come le altre, soltanto un po' diversa perché modificabile con un procedimento speciale» (*Contrapporsi in nome della Costituzione*, in Astrid online, 2004, p. 6). Perché essa «non è soltanto una legge formalmente diversa dalle altre, ma è una legge tutt'affatto "speciale" dal punto di vista sia giuridico che politico. [Essa] è la "Legge fondamentale" consistente bensì in un documento, che però vive, come un "tutto", nel significato ad esso dato dalle convenzioni costituzionali, dalla prassi parlamentare, dalla giurisprudenza (non solo costituzionale), dalle manifestazioni popolari e dalle battaglie giudiziarie condotte per la difesa dei suoi principi. Ciò significa che anche profondi cambiamenti di essa sono ben possibili (purché non incidano sulla "forma repubblicana" sostanzialmente intesa, e cioè non incidano sulle situazioni giuridiche soggettive e sugli istituti essenziali per l'esistenza di una repubblica), ma devono essere necessariamente gradualisti. E ciò proprio per evitare la traumatica (e perciò esiziale) distruzione di quel diffuso patrimonio di esperienze istituzionali e di ricordi personali che fanno sì che una Costituzione non sia solo un atto normativo, ma qualcosa di vivo e di interiorizzato nell'animo di tutti i cittadini» (*ibidem*).

8. L'insegnamento e il rapporto con gli allievi

Accanto alla dimensione scientifica, l'insegnamento rappresenta uno degli ambiti in cui più chiaramente si coglie l'unità tra il pensiero e la vita di Alessandro Pace. Egli non è stato soltanto un docente autorevole, ma un maestro capace di trasmettere un metodo e una responsabilità. L'attenzione alla precisione concettuale, il richiamo costante al rigore dell'analisi e la sollecitazione al confronto critico sono stati gli elementi essenziali di un magistero fondato non sull'imposizione di un modello, ma sulla formazione di coscienze autonome. In questa dimensione, l'impegno verso gli studenti andava ben oltre l'aula, traducendosi in un accompagnamento attento e continuo nei percorsi di studio e di ricerca. E il rapporto con gli allievi si caratterizzava per una cura autentica, che teneva conto anche delle vicende individuali, in un intreccio tra vita accademica e vita privata che contribuiva a rendere più intenso e significativo il legame educativo (l'attenzione agli studenti e ai giovani studiosi è attentamente e affettuosamente ricordata da Raffaella Niro – già cit. – e da Roberto Borrello Nomos 1/2025).

9. La dimensione privata e familiare

Anche nella dimensione privata e familiare emerge una coerenza profonda tra i valori professati e quelli vissuti. Il rapporto con gli allievi, la collaborazione con i colleghi, la condivisione delle esperienze personali si inseriscono in un contesto in cui la dimensione umana non è separata da quella professionale, ma ne costituisce il fondamento. Nonostante la differenza di età, per le mie complesse vicende personali, ho avuto il privilegio di frequentare Alessandro Pace e sua moglie Loretta anche in ambito amicale, percependo quanto il loro intenso amore si basasse anche su una profonda stima reciproca, perché per Alessandro la parità di genere era un valore reale. Molti anni dopo, sono poi diventata amica della loro figlia. Gaia, (questa volta lei più giovane) e i nostri figli, quasi coetanei, si sono frequentati da piccoli. Gaia mi ha raccontato che quando era bambina il papà, mentre la portava a canna in bicicletta, le aveva spiegato che “la Repubblica italiana è fondata sul lavoro” e che su questo principio fondamentale Egli aveva costruito un modello di educazione al senso del dovere, inteso come cardine di responsabilità nei confronti della società, perché, diceva, un adulto seriamente impegnato nel proprio lavoro è un pilastro e un motore per sé e per gli altri. Era esigente con i figli, come per gli studenti, ma gioiva dei successi dei giovani che, attraverso lo studio e il lavoro, riuscivano a elevare il loro livello sociale.

Ma, soprattutto, con Gaia – e poi con il suo primogenito Giulio Valerio – Alessandro ha messo in pratica il suo massimo rispetto per la libertà: fu complice e sostegno delle loro scelte negli studi e nella vita. Gaia è una bravissima stilista e ha fatto un importante percorso lavorativo nel mondo della moda e del lusso, dove ora la segue la terzogenita Allegra; Giulio ha lasciato gli studi di giurisprudenza (inizialmente intrapresi) per quelli filosofici e suo nonno ha rispettato e approvato anche questa scelta, giustificata dal desiderio di studiare il pensiero per applicarlo ad ambiti diversi. Per Alessandro Pace non era importante cosa le persone facessero, ma l’impegno e la coerenza nel farlo.

10. L’eredità scientifica e civile di Alessandro Pace

Nel complesso, ciò che emerge è il profilo di un giurista che ha saputo unire rigore metodologico, indipendenza di giudizio e senso civile, offrendo un contributo decisivo alla difesa dei principi costituzionali. La sua eredità non si colloca soltanto nella produzione scientifica, ma nella testimonianza di una vita interamente orientata all’affermazione e alla difesa della Costituzione.

In un contesto, come quello attuale, in cui il valore della Costituzione viene spesso messo in discussione, la sua lezione conserva una straordinaria attualità.

Ricordare Alessandro Pace significa, dunque, non soltanto rendere omaggio a un maestro, ma riaffermare l’idea che il costituzionalismo sia, prima ancora che una disciplina, una forma di responsabilità, non soltanto scientifica o accademica ma soprattutto civica.